CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERBANIA ED I COMUNI DI:

ARIZZANO, AURANO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, COSSOGNO, GIGNESE, GURRO, GHIFFA, INTRAGNA, LESA, MASSINO VISCONTI, MIAZZINA, MERGOZZO, NEBBIUNO, OGGEBBIO, PALLANZENO, PREMENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA, VALLE CANNOBINA, VIGNONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERBANIA

Art.1 OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Verbania ed i Comuni di Arizzano, Aurano, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno Gignese, Gurro, Ghiffa, Intragna, Lesa, Massino Visconti, Miazzina, Mergozzo, Nebbiuno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Valle Cannobina, Vignone per il servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio dei Comuni convenzionati, dal concessionario del servizio incaricato dal Comune di Verbania.

Art.2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata di anni UNO (1) dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Decorso questo periodo, con deliberazione dei competenti organi dei Comuni aderenti, la Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni, ovvero un periodo diverso se così deciso dai Comuni aderenti. In difetto di rinnovo, da deliberarsi non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine del 31.12.2026 la Convenzione perderà efficacia, con gli effetti previsti dal successivo articolo 18 per quanto attiene alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.

Art.3 UBICAZIONE DEL CANILE

La struttura presso la quale verranno ricoverati i cani di proprietà del Comune di Verbania e dei Comuni aderenti al servizio, è sita in località Pallanza, foglio 48 mappale 4 del N.C.T del Comune di Verbania.

Art.4 SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO

I cani catturati vengono trasferiti presso il reparto sanitario individuato all'interno del canile. Il servizio di accalappiamento viene garantito dal soggetto individuato dal Comune di Verbania quale Comune capofila.

Art.5 TRASFERIMENTO CANI

I cani catturati saranno restituiti al legittimo proprietario al quale verranno accollate le spese di recupero e di assistenza.I cani risultanti sprovvisti di proprietario potranno essere ceduti a privati che ne faranno richiesta.

Il Comune di Verbania garantisce, ai sensi delle vigenti normative, che non saranno ceduti cani catturati per eventuali sperimentazioni.

I cani saranno trasferiti nel reparto del canile adibito a rifugio, trascorso il periodo di osservazione di dieci giorni.

Art.6 IDENTIFICAZIONE CANI

Entro il termine del periodo di osservazione, i cani sprovvisti di microchip saranno microchippati dal gestore in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L V.C.O.

Art.7 SOPPRESSIONE

I cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili.

Al verificarsi di tali condizioni, il direttore sanitario dovrà tempestivamente informare il servizio veterinario dell'ASL V.C.O. al quale sono demandati i provvedimenti di competenza.

Art.8 INTERVENTI DI PULIZIA

Ogni spazio occupato in modo permanente dai cani catturati sarà mantenuto in buone condizioni igieniche, provvedendo al lavaggio e alla pulizia quotidiana dei box da escrementi e avanzi di cibo.

Saranno inoltre eseguiti, sulla base delle necessità ravvisate dal gestore, interventi di disinfestazione e deratizzazione all'interno del canile.

Art.9 MANTENIMENTO DEI CANI

Ai cani ricoverati presso la struttura, sarà assicurato il soddisfacimento alimentare in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale.

Art.10 GESTIONE SANITARIA

La gestione verrà espletata secondo quanto disposto dalla normativa statale Legge n.281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo ", dalla normativa regionale in particolare Legge regionale n. 16 del 09/04/2024 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo" e Legge regionale n.9 del 08/07/2025 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025".

Art.11 CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI

Il Comune di Verbania, per il coordinamento delle attività di gestione del canile e del servizio di accalappiamento dei cani, per la risoluzione di eventuali problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della Convenzione, qualora ne faccia richiesta anche uno solo dei Comuni Convenzionati, indice la conferenza dei Sindaci, per la disamina complessiva dell'andamento del servizio e per la trattazione del problema specifico.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di 4 più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.12 RAPPORTI FINANZIARI

Il corrispettivo che i Comuni convenzionati riconoscono annualmente al Comune di Verbania, quale concorso spese per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione, è determinato sulla base delle spese sostenute annualmente. Il costo a carico di ogni singolo Comune aderente alla Convenzione sarà determinato sulla base del numero degli abitanti residenti e del numero dei giorni di ricovero dei cani presso la struttura riconducibili al singolo Comune in cui è avvenuta la cattura. Quest'ultimo dato sarà rilevabile dal registro di carico e scarico dei cani catturati che verrà

regolarmente compilato dal gestore del servizio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'A.S.L. V.C.O.

La ripartizione dei costi per abitante residente sarà pari ad Euro 1,70 e farà riferimento ai residenti d'ogni singolo Comune alla data del 31 dicembre d'ogni anno oggetto di calcolo; a tal fine i Comuni aderenti si impegnano a trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il dato aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, diversamente verrà determinato in autonomia dal comune capofila medinte ricerca on-line.

La ripartizione dei costi in relazione al numero dei giorni di ricovero dei cani presso la struttura riconducibili al singolo Comune in cui è avvenuta la cattura, verrà definita secondo le modalità di seguito riportate:

- € 6,00 quota giornaliera;
- € 150,00 quota mensile;
- € 1.500,00 quota annuale;

Le spese saranno liquidate dai Comuni firmatari della presente Convenzione al Comune di Verbania, sotto forma di un acconto, che verrà richiesto indicativamente al termine di ogni 1° semestre e di un saldo a conguaglio al termine di ogni singolo anno di gestione, da versare entro 60 giorni dalla data di richiesta, fermo restando l'applicazione degli interessi dal 61° giorno.

In concomitanza con la richiesta dell'acconto saranno trasmessi anche i dati sui cani accalappiati senza proprietario con il conteggio dei costi dovuti per la custodia ed il mantenimento in base alle quote di ricovero previste in Convenzione (€ 6,00 quota giornaliera, € 150,00 quota mensile, € 1.500,00 quota annuale).

Relativamente ai costi dei servizi resi ai proprietari individuati (costi custodia e mantenimento a seguito accalappiamento), qualora, dopo la prima richiesta di pagamento effettuata dal Comune di Verbania, il cittadino non provveda al pagamento della quota dovuta, ogni Comune dovrà farsi carico del recupero degli importi dovuti nei confronti del proprietario inadempiente, residente nel proprio Comune .

Nel caso il proprietario dichiari di essere indigente sarà il Comune di residenza ad effettuare gli accertamenti e le verifiche necessarie.

Infine nel caso di cessione da parte del proprietario, nei casi previsti, il Comune di residenza del cittadino sarà informato di tale richiesta e interpellato al fine di definire chi dovrà assumersi l'onere dei costi, e fatte salve le eventuali situazioni di esonero dal pagamento, il Comune interessato dovrà sottoscrivere, prima dell'ingresso del cane in canile, l'impegno a sostenere gli importi previsti dal tariffario.

Resta inteso che i Comuni che risultassero inadempienti rispetto al versamento delle quote stabilite dal presente articolo, previa l'adozione di 2 (due) provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati da parte del Dirigente del Comune Capofila, con apposito atto dello stesso verranno esclusi dalla gestione associata del servizio.

Per il recupero delle somme non versate, il Comune di Verbania a mezzo della propria avvocatura procederà a gestire in toto il relativo procedimento esecutivo.

Potranno inoltre addebitarsi al Comune inadempiente altri costi per altri eventuali danni che potrebbero derivare da tali inadempienze.

Art.13 FENOMENO DELL'ABBANDONO E PREVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO

Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono (intendendo con tale termine la mancata applicazione di microchip per i cuccioli o l'assenza di ogni altro elemento che consenta di risalire al loro proprietario) si invitano i Comuni associati a promuovere campagne di sensibilizzazione.

In particolare i Comuni si impegnano formalmente ad esercitare singolarmente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art.14 OBBLIGHI E GARANZIE

Data la natura della presente Convenzione i Comuni aderenti alla medesima delegano al Comune di Verbania ogni aspetto legato alla gestione del Canile, ivi compresa la facoltà del Comune di Verbania di affidare la gestione ad apposito gestore, come previsto al precedente art.4.

Art. 15 ADESIONE DA PARTE DI ALTRI COMUNI

Alla presente Convenzione possono aderire altri Comuni interessati alle medesime condizioni espresse nel presente documento, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci e della regolarizzazione dei debiti pregressi nei confronti del Comune capofila per la gestione associata del canile.

Art.16 DIRITTO DI RECESSO

I Comuni Convenzionati potranno esercitare il diritto di recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno finanziario in corso e dovrà essere motivata esclusivamente dalla cessazione dell'interesse del comune aderente ad usufruire del servizio per il mutamento delle condizioni che ne hanno determinato la gestione associata.

Il diritto di recesso dovrà essere formalizzato tramite delibera di consiglio comunale.L'esercizio di tale facoltà determina la decadenza di ogni diritto connesso o derivante, direttamente od indirettamente, dalla presente Convenzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Resta in capo all'Amministrazione comunale recedente la partecipazione a tutti i costi di gestione del servizio fino al 31/12 dell'anno in cui è stato esercitato il diritto di recesso.

Art.17 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Scaduto il termine di durata di cui al precedente art. 2, la Convenzione cesserà di avere efficacia, con liberazione dei Comuni associati da ogni conseguente obbligo.

Art.18 OBBLIGHI IN CASO DI RECESSO O DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso di recesso di cui al precedente art. 16 e nei casi di mancato rinnovo alla scadenza e di risoluzione della Convenzione di cui al precedente articolo 17, è fatto obbligo ai Comuni interessati di assumere a proprio carico, con le modalità che riterranno più opportune, l'onere per il mantenimento dei cani di rispettiva competenza, secondo calcolo di riparto effettuato alla data del 31 dicembre di ogni anno sulla base del numero dei cani presenti presso il ricovero in forza della Convenzione in essere.

Diversamente, il Comune che ha receduto o in caso di risoluzione della Convenzione in atto, dovrà recuperare il cane/i cani e trovare un'altra struttura idonea -ai sensi della normativa vigente in materia -per la custodia ed il mantenimento del/i cane/i.

Art.19 CONTROVERSIE

Espletato inutilmente quanto previsto dall'art. 11, per eventuali controversie, potrà essere adita l'autorità competente in materia (Tribunale Amminstrativo Regionale) dal soggetto interessato.

Art.20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.